Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 luglio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, con il quale il sig. Francesco Paolo Mortillaro di Giovanni, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Vista la deliberazione in data 12-15 aprile 1955, con la quale il predetto sig. Mortillaro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Palermo, dalla Commissione per il listino e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dalla data odierna, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Francesco Paolo Mortillaro di Giovanni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1955
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 58. — GRIMALDI

(3849)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1955.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori di posa di un cavo di tipo telefonico fra l'ufficio centrale delle telecomunicazioni della Società Italcable in Roma, e la stazione radioelettrica trasmittente della Società medesima in località Torrenova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1935, col quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata con la suddetta Società Italcable il 6 agosto 1935, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini colleganti l'Italia con l'America del Sud, con l'America del Nord e con Paesi europei;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1935, col quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 6 agosto 1935, con la « Italo Radio Società Italiana per i servizi radioelettrici » per l'esercizio dei servizi radioelettrici;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1943, col quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 10 maggio 1943, relativa alla fusione dal 1° novembre 1941, della Società Italcable con la Società Italo Radio mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto che, di conseguenza la Italcable ha assunto a proprio vantaggio ed a proprio carico le ragioni e le azioni di qualsiasi natura della Italo Radio e quindi anche gli oneri e i diritti della convenzione 6 agosto 1935, stipulata fra il Governo italiano e la medesima Società Italo Radio;

Vista la unita domanda in data 29 aprile 1955, con la quale la Società Italcable, nell'intento di perfezionare i servizi dei quali è concessionaria, è venuta nella determinazione di posare, tra il proprio ufficio centrale delle telecomunicazioni in Roma, piazza San Silvestro, e la propria stazione radioelettrica di Torrenova, un nuovo cavo, di tipo telefonico, a 30 bicoppie, in sotterraneo, per la lunghezza di km. 20 sul tracciato risultante dalla pianta allegata.

Riconosciuta la opportunità dei lavori suddetti ed allo scopo di mettere in grado la Italcable di superare gli eventuali ostacoli che potesse incontrare nella esecuzione dei lavori medesimi.

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi alla:

posa, da parte della Società Italcable, di un cavo di tipo telefonico a 30 bicoppie, in sotterraneo, per la lunghezza di km. 20, per collegare l'ufficio centrale delle telecomunicazioni della suddetta Società sito in Roma, piazza San Silvestro, e la stazione radioelettrica trasmittente della Società medesima in località Torrenova.

Il tracciato del nuovo cavo risulta dalla pianta qui allegata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1955

Il Ministro: CASSIANI

(3870)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1955.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159, sarà riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale e per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Il canone annuo dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069,

convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159, e che saranno prodotti ed estratti dagli stabilimenti per il consumo nel territorio dello Stato, durante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, resta fissato nella cifra complessiva risultante dalla ripartizione di cui al successivo art. 3, determinata sulla base della produzione ottenuta ed estratta nell'anno 1954, al netto dei cementi e degli agglomeranti cementizi nonchè dei rispettivi manufatti, esportati all'estero.

Nessun rimborso d'imposta verrà effettuato da parte dell'Amministrazione finanziaria all'atto dell'esportazione di cementi e di agglomeranti cementizi, nonchè dei rispettivi manufatti.

Art. 3.

L'ammontare del canone annuo dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi sarà ripartito, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, fra le ditte produttrici di cementi e di agglomeranti cementizi, per la cifra indicata a fianco di ciascuna di esse, come qui appresso:

	Ditta		Importo
1)	Soc. Un. Cementi Marchino Casale Monferrato, viale Priocco	L.	43.799.250
2)	S. p. A. Piemontese Cementi e Calce Casale Monferrato, via Oggero	»	34.476.400
3)	Soc. Un. Cementi Marchino Morano Po	»	127.001.800
4)	S. p. A Bargero Casale Monferrato	»	43.950.050
5)	Soc. Buzzi	»	26.447.950
6)	Soc. F.lli Palli Caroni e Deaglio Casale Monferrato	»	13.893.200
7)	Gabba e Miglietta Casale Monferrato	»	3.005.150
8)	Soc. Milanese e Azzi Casale Monferrato	»	26.693.800
9)	Soc. Milanese e Azzi Ozzano Monferrato	»	3.591.900
10)	Eternit S.p.A. Ozzano Monferrato	»	64.847.000
11)	S. A. Cem. Zaccone Cesare Sarezzano Bricco San Michele	»	1.488.900
12)	Soc. Italcementi Senigallia	»	7.577.900
13)	S.p.A. Cementi Portorecanati - Portorecanati	»	41.568.350
14)	S.p.A Cementi Italia Centrale - Sassoferrato	»	7.397.750
15)	Cementeria del Metauro Cuccurano	»	2.989.300
16)	Cementeria di Barletta Barletta	»	55.505.750
17)	Italcementi Modugno	»	114.887.250
18)	Vincenzo Gallo e Figlio Molfetta	»	6.030.650
19)	Soc. Italcementi Monopoli	»	70.556.400
20)	Soc. Italcementi Albino	»	41.579.750
21)	Soc. Italcementi Alzano	»	21.005.300
22)	Soc. Italcementi Calusco	»	272.660.750
23)	Soc. Cementifera Sebina Tavernola Tavernola	»	50.562.350
24)	Soc. Acc. Sempl. Prof. Bernardo Sina Tavernola Bergamasca	»	4.537.220
25)	Ditta Federico Milesi Tavernola	»	7.829.600
26)	S. A. Dolomite Magnesia e Derivati Vertova	»	14.146.500
27)	Impresa Comolli - Cisano Bergamasco	L.	3.164.200
28)	Soc. Fabbrica Calci Idrauliche e Cementi Valle Marecchio di Sant'Arcangelo di Romagna	»	46.699.900
29)	Soc. Italcementi Palazzolo sull'Oglio	»	77.979.750
30)	Soc. Italcementi Cagliari	»	126.295.950
31)	Soc. Cementi Portland Catania	»	48.847.200
32)	Soc. Calci e Cementi Siracusa	»	24.874.100
33)	Soc. Asfalti e Bitumi, Cementi e Derivati Ragusa	»	80.073.800
34)	Soc. Italcementi Catanzaro - Sala	»	42.763.950
35)	Soc. Calci e Cementi Segni Vibo Valentia Marina	»	163.408.800
36)	Cementificio Zippitelli - Montegiordano Scalo	»	2.995.050
37)	Soc. Cementeria di Merone - Merone	»	141.477.150
38)	Soc. Cementeria di Cassago Cassago	»	17.389.950
39)	Soc. Cementi Vanoni e Fumagalli Missaglia	»	3.344.570
40)	F.lli Ticozzi Bellagio	»	31.720
41)	Soc. Italcementi Pelago	»	40.564.700
42)	Soc. Unione Cementi Marchino - Settimello	»	40.398.700
43)	Soc. Unione Cementi Marchino - Prato	»	22.014.590
44)	Soc. Cementeria Palastreto di Pecchioli Sesto Fiorentino	»	1.638.620
45)	Soc. Cementizia Val di Marina - Calenzano	»	4.316.990
46)	Soc. Centrale Cementerie Italiane Greve	»	29.971.450
47)	Imp. Tosc. Cementi e Calci di A. Bruschi Rignano sull'Arno	»	4.005.650
48)	A.F.C.A. Rignano sull'Arno	»	8.750
49)	Soc. Ind. Naz. Cementi Idraulici Incisa Valdarno	»	2.755.430
50)	Soc. Cementeria di Begliano Castelfocognano Rassina	»	14.311.250
51)	Soc. Cementi di Bibbiena Bibbiena	»	15.351.650
52)	S.A.C.C.I. Bibbiena-Corsalone	»	21.291.050
53)	Calci e Cementi di Vaglia Vaglia	»	727.590
54)	S.p.A. Italcementi Genova	»	108.807.200
55)	S.p.A. Italcementi Imperia	»	37.181.250
56)	S.p.A. Cementi dello Jonio Taranto	»	8.387.140
57)	Soc. Cementerie Apuane (C.A.S.A.) Apuania	»	67.361.800
58)	Coop. Cementi Pontremoli - Pontremoli	»	17.961.320
59)	Cementeria Piazza al Serchio - Piazza al Serchio	»	1.322.300
60)	Cementeria di Livorno - Livorno	»	48.026.650
61)	Soc. Cementi Portland - Villafranca Tirrena	»	114.193.450
62)	Soc. Cementifera Italiana - Broni	»	31.519.350
63)	Soc. Cementifera Italiana - Stradella	»	8.087.350

64) Soc. Industrie Cementifere Emiliane Vernasco	L.	42.959.100
65) Soc. *Industria Cementi Rossi* - Piacenza .	»	122.660.350
66) Soc. Cementi e Calci Emilia Piacenza	»	90.623.590
67) Cementi Soc. Cementerie del Tirreno Napoli-Coroglio	»	165.820.900
68) Cementi Soc. Cementerie del Tirreno Bagnoli .	»	45.984.550
69) Soc. Calci e Cementi di Segni Castellammare di Stabia Pozzano . .	»	14.104.700
70) Soc. F.lli Buzzi Trino Vercellese	»	29.851.050
71) Soc. Cementi Victoria Trino Vercellese .	»	6.052.200
72) Soc. Italcementi Padova	»	53.688.550
73) Ditta E. Zillo Este	»	2.703.550
74) Fabbrica Siciliana Cementi Artificiali Conigliaro e Ghilardi Palermo	»	14.205.450
75) Centrale Cementerie Italiane Cagnano-Amiterno	»	38.985.750
76) Soc. Cementi Adriatico Bomba	»	6.425.100
77) Soc. Cementi Adriatico Pescara	»	19.422.140
78) Soc. It. per la produzione Calci e Cementi di Segni Scafa	»	126.537.350
79) Soc. Scandianese Leganti Idraulici Scandiano .	»	43.079.500
80) Soc. Milanesi e Azzi Borgo Val di Taro .	»	32.509.050
81) S.p.A. Calci e Cementi Vignola-Savignano sul Panaro	»	12.062.600
82) S.A. Cementerie Italiane di Guidonia Guidonia	»	99.863.850
83) Soc. Italcementi Civitavecchia	»	129.272.650
84) Soc. Calci e Cementi di Segni Colleferro . .	»	204.943.140
85) Soc. Cementerie di Begliano Bassano di Sutri	»	4.461.200
86) Soc. Italcementi Salerno	»	127.081.000
87) Ditte Cementi della Lucania Fratelli Mazzoccoli Potenza Lavagnone ..	»	5.997.700
88) Soc. Terni Cementerie di Spoleto Sant'Angelo in Mercole	»	71.403.550
89) S.p.A. Marna Gubbio-Ghigliano	»	11.516.280
90) Soc. Cementerie del Trasimeno - Magione .	»	7.794.600
91) Consorzio Produttori Cemento Vescia e Pieve Fanonica	»	221.100
92) Soc. Idroelettrica Piemonte Cementi Lauriano	»	19.608.800
93) Soc. Italcementi Borgo San Dalmazzo . .	»	101.916.750
94) Soc. Italcementi Trento	»	113.029.550
95) S.p.A. Cementi del Garda Ceole	»	11.857.950
96) S.p.A. Consorzio Anaune Produzione Cementi Tossullo .	»	348.960
97) Soc. Italcementi Zaule	»	3.780.700
98) Soc. Italcementi Cividale I	»	81.406.900
99) Soc. Italcementi Cividale II .	»	25.245.400
100) Soc. Italcementi Udine	»	23.347.100
101) Soc. Veneta Cementi - Chioggia .	»	28.242.950
102) Soc. Italcementi - V Veneto . .	»	85.404.350
103) Soc. Unione Cementi Marchino - Castellavazzo .	L.	38.981.300
104) Soc. Cementi del Piave Pederobba	»	2.206.200
105) Soc. Italcementi Tregnaco . .	»	83.506.700
106) Soc. Italcementi Schio . . .	»	73.305.000

Art. 4.

L'imposta di fabbricazione dovuta sui cementi e sugli agglomeranti cementizi estratti dagli stabilimenti elencati nel precedente art. 3, per il consumo nell'interno dello Stato, nel periodo 24 novembre-31 dicembre 1954, verrà liquidata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e pagata dai fabbricanti in base alle effettive estrazioni di prodotti eseguite nel detto periodo.

Art. 5.

Qualora nel corso del periodo di abbonamento entrino in esercizio nuovi stabilimenti di cemento o di agglomeranti cementizi, ovvero si riattivino quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, il canone di abbonamento sarà determinato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e approvato dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di produzione risultanti da apposita dichiarazione della ditta ed accertati dalla finanza.

Detta dichiarazione dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la produzione, se trattasi di nuovi stabilimenti, e almeno cinque giorni prima, se trattasi di riattivazione di stabilimenti già esistenti.

Nella dichiarazione deve essere indicato:

a) il nominativo del fabbricante e di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) la qualità e la quantità di cementi o di agglomeranti cementizi che si intendono produrre.

Analogamente sarà operato nei confronti delle ditte eventualmente non comprese nell'elenco di cui al precedente art. 3. A tale scopo le ditte stesse dovranno presentare, all'Ufficio tecnico, la dichiarazione sopra distinta entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Qualora una fabbrica di cementi o di agglomeranti cementizi cessi definitivamente dall'esercizio per tutta la durata dell'abbonamento ed il quantitativo di prodotti ottenuti ed estratti dalla fabbrica dall'inizio dell'abbonamento sino alla data di cessazione dell'esercizio risulti inferiore a quello tenuto per base nella determinazione del canone annuo, è consentita, a favore del fabbricante interessato, una proporzionale riduzione del canone stesso.

A questo scopo il fabbricante deve presentare, il giorno successivo alla data della cessazione definitiva dell'attività della fabbrica, apposita denunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale dovrà indicare il motivo che determina la cessazione della attività, il quantitativo di cementi o di agglomeranti cementizi ottenuti ed estratti dalla fabbrica nel periodo di attività dello stabilimento nonchè l'eventuale quantitativo residuo di prodotti, distintamente per qualità, rimasto in fabbrica invenduto.

L'Ufficio, ricevuta la denunzia, dispone per i necessari accertamenti e determina l'ammontare dell'imposta da apportare a detrazione del canone precedentemente stabilito.

Nel caso, invece, che il quantitativo di prodotti cementizi ottenuti ed estratti dalla fabbrica nello stesso periodo di cui al primo comma del presente articolo, risulti uguale o superiore a quello preso a base per la determinazione del canone di abbonamento stabilito per la ditta interessata, nessun discarico o ricupero d'imposta va operato nei confronti della ditta stessa.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, procede, tenuti presenti i canoni annui indicati nel precedente art. 3, alla stipulazione di apposita convenzione nei confronti dei singoli fabbricanti e per ciascun stabilimento.

Nella convenzione deve essere indicato:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) il numero e il tipo dei forni e dei mulini installati in fabbrica;

d) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

e) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento, ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 8.

Qualora il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, si rifiuti, per qualsiasi motivo, di firmare l'atto di convenzione, l'Ufficio provvede a notificargli l'ammontare del canone dovuto a termini del precedente art. 3.

Art. 9.

La convenzione prevista dal precedente art. 7, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Qualora dalla revisione delle convenzioni di abbonamento si rilevino errori di tassazione ovvero errori dipendenti da inesatta interpretazione delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse, sarà provveduto al conseguente accredito o addebito nei confronti della ditta interessata.

Art. 10.

Il canone annuo di abbonamento è versato dalle ditte interessate nella competente Sezione di tesoreria provinciale, in dodici rate uguali mensili anticipate entro il giorno 5 di ciascun mese.

Il versamento del canone relativo al mese nel quale è stipulata la convenzione, deve effettuarsi entro quindici giorni dalla data della convenzione stessa. Per i canoni determinati d'ufficio il termine suddetto decorre dalla data della eseguita notificazione.

Le ditte sono tenute a consegnare o a spedire con lettera raccomandata la quietanza di Tesoreria al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale, dopo averne preso nota, la restituirà alla ditta.

In sede di stipulazione della convenzione di abbonamento o di notifica del canone determinato d'ufficio, si procederà al conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, fra i versamenti d'imposta già effettuati, relativi alle estrazioni del 1955, e le rate di canone maturate anteriormente alla stipulazione o alla notifica degli atti di cui sopra. L'ammontare del conguaglio è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopra indicata, il saldo del credito residuo sarà estinto in uno alla seconda rata e, se del caso, in quelle successive.

Sulle somme non versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 11.

Nel caso che le ditte risultino morose per due rate mensili d'imposta o non abbiano prestato la prescritta cauzione, è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica alla vigilanza fiscale permanente, con spese a carico del fabbricante, e di consentire che l'estrazione dei cementi e degli agglomeranti cementizi, anche se di proprietà di terzi, sia effettuata soltanto previo versamento in Tesoreria del valore della merce estratta a scomputo parziale o totale del debito stesso.

Art. 12.

Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni annui di abbonamento posteriori al 31 dicembre 1955, i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi, sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta nella stessa misura dei canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'erario o del contribuente, che si rende necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione o notificazione della nuova convenzione di abbonamento, ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione o notificazione della convenzione stessa.

Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopra indicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Art. 13.

La ditta produttrice di cementi e di agglomeranti cementizi è obbligata a tenere, distintamente per ogni stabilimento, appositi registri, previamente approvati e vidimati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei quali devono essere indicate le qualità e le quantità delle singole partite di prodotti estratti dallo stabilimento, con l'indicazione, per ciascuna partita, della data di estrazione, del nominativo dell'acquirente intestatario della fattura, del tipo di condizionamento e del mezzo di trasporto adoperato.

Per ciascuna partita di prodotti cementizi in uscita dallo stabilimento la ditta dovrà emettere apposita bolletta di consegna figlia, numerata progressivamente, da consegnare all'agente di finanza incaricato del controllo al varco dello stabilimento. Detta bolletta dovrà contenere gli elementi indicati nel precedente comma.

Entro il giorno 10 di ciascun mese, la ditta dovrà comunicare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, con apposito prospetto redatto in doppio esemplare, i totali delle quantità dei prodotti fabbricati, secondo i calcoli della ditta medesima, e di quelli estratti durante il mese precedente, distintamente per qualità, secondo le risultanze dei registri di cui al primo comma del presente articolo. L'Ufficio restituirà alla ditta uno dei due prospetti, munito del visto di presentazione.

I registri esauriti, chiusi contabilmente dalla ditta con i totali delle estrazioni, saranno consegnati al l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data dell'ultima registrazione. Nei nuovi registri saranno riportati i totali delle produzioni e delle estrazioni indicati negli ultimi registri esauriti.

Art. 14.

Qualora le cementerie siano provviste di apposito circuito elettrico con relativo contatore, che consenta di accertare l'energia motrice consumata per la produzione di cementi e di agglomeranti cementizi, si prescinde dal sistema di controllo indicato nel secondo comma del precedente art. 13 sia per quanto riguarda l'emissione della bolletta di consegna, sia per quanto concerne la permanenza dell'agente al varco dello stabilimento.

In siffatta eventualità, fermo restando per le ditte l'obbligo della tenuta del registro di cui al primo comma del precedente art. 13 nonchè dell'invio degli elementi indicati al terzo comma di detto articolo, il saltuario controllo della produzione sarà effettuato da parte degli uffici tecnici sulla base dei dati di consumo di energia elettrica registrati dal contatore installato in fabbrica, tenute presenti le caratteristiche dei singoli impianti.

Art. 15.

Può consentirsi che i cementi e gli agglomeranti cementizi siano trasferiti, per esigenze di distribuzione, da una cementeria ad un'altra. In tal caso il trasporto del prodotto dovrà avvenire con bolletta di legittima provenienza emessa dalla ditta mittente.

La merce pervenuta a destinazione sarà presa in carico in apposito registro diverso da quello di cui al primo comma del precedente art. 13, e scaricata successivamente, sullo stesso registro, all'atto dell'uscita dallo stabilimento.

Art. 16.

I clinker importati dall'estero debbono essere avviati dalle dogane di confine alle rispettive destinazioni con avviso di spedizione emesso per ciascuna cementeria destinataria.

Sui detti clinker saranno riscossi i prescritti diritti di confine esclusa la sovrimposta di fabbricazione sui cementi.

E' consentito altresì alle ditte interessate di trasferire con avviso di spedizione da una cementeria all'altra i clinker sia di produzione nazionale sia di provenienza estera.

Art. 17.

La cauzione dovuta a termine dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, è stabilita nella misura di una rata mensile del canone annuale di abbonamento se le ditte risultino proprietarie degli stabilimenti. Le ditte, invece, che gestiscono stabilimenti in tutto o in parte di altrui proprietà dovranno prestare una cauzione pari all'ammontare di due rate mensili di canone stabilito per tali ditte.

La cauzione sarà prestata nel termine che sarà prefisso dall'Amministrazione finanziaria e anche nei modi indicati all'art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Chiunque omette di prestare, nel termine fissato, la cauzione di cui al precedente comma, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo dell'importo della cauzione stessa, a termini del terzo comma dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Art. 18.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nello stabilimento e nei locali annessi od attigui e di eseguire verifiche e riscontri, nonchè di ispezionare i registri della ditta.

Art. 19.

Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dal presente decreto, o si rifiuti di presentarli o di farli ispezionare, è punito con l'ammenda fino a L. 300.000, a termini del secondo comma dell'art. 28 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Chiunque ometta o presenti in ritardo o inesattamente i prospetti mensili prescritti dal precedente art. 13 è punito con l'ammenda fino a un milione di lire, a termini del secondo comma dell'art. 28 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Art. 20.

I fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, debbono munirsi della licenza prescritta dall'art. 7 del predetto decreto.

Chiunque omette o ritarda di effettuare, entro i termini previsti dallo stesso art. 7, il pagamento del diritto di licenza, è punito con l'ammenda da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica, a termini del secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Art. 21.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1955
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 154. — BENNATI

(3848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia, concernente l'alimentazione idrica del comune di Gorizia, concluso in Roma il 26 luglio 1954.

Addì 27 giugno 1955, in base all'autorizzazione disposta con decreto Presidenziale 23 novembre 1954, n. 1524, è stato effettuato in Belgrado lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia relativo all'alimentazione idrica del comune di Gorizia, concluso in Roma il 26 luglio 1954.

(3871)

Concessione di exequatur

In data 30 giugno 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José P. Bastarrica, Console dell'Uruguay a Bari.

(3757)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

L'ing. Carlo Bartoli fu Bartolomeo, nato a Terni il 2 novembre 1889, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica rilasciatogli dalla Università di Napoli, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1915-1916.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3763)

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione

Il dott. Guido Severgnini fu Achille, nato a Milano il 16 maggio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio rilasciatogli da questo Ministero in data 28 aprile 1940, a seguito degli esami di Stato da lui sostenuti nella sessione dell'anno 1939.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo a questo Ministero.

(3820)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Gaiola », con sede nel comune di Gaiola (Cuneo), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1955, registro n. 11, foglio n. 312, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Gaiola, con sede nel comune di Gaiola (Cuneo), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Bottero prof. Aldo, presidente;

Barale Giovanni fu Pietro e Bernardi Domenico di Giovanni, membri.

(3872)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 1° luglio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Spezzano-Albanese Terme in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Spezzano Albanese (Cosenza), mediante il circuito 6987, realizzato con un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(3852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,90	145,78
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,88	634,50	145,75
» Milano	624,90	634,40	145,77
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,85	634,20	145,79
» Roma	624,88	634,45	145,77
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,90	633,95	145,80

Media dei titoli del 20 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,60
Id 3,50 % 1902	59,20
Id 5 % 1935	91,575
Redimibile 3,50 % 1934	79,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,05
Id. 5 % 1936	93,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	634,42
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Treviso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Treviso;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Treviso, nell'ordine appresso indicato:

1.	Leotti dott. Aurelio	punti	97,43	su 132
2.	Tudisco dott. Michele	»	94,15	»
3.	Barborini dott. Erminio	»	89,32	»
4.	Carlomagno dott. Marco	»	84,08	»
5.	Napolitano dott. Mario	»	83,70	»
6.	La Bianca dott. Cosimo	»	81,83	»
7.	Raso dott. Nicolino	»	81,33	»
8.	Abbaticchio dott. Pietro	»	78,36	»
9.	Boccardi dott. Tommaso	»	76,66	»
10.	Fiorentin dott. Antonio	»	76,35	»
11.	Davì dott. Giulio	»	76,16	»
12.	Innocenzi dott. Giulio	»	76,05	»
13.	Polazzi dott. Tito	»	75,33	»
14.	Zito dott. Ludovico	»	74,06	»
15.	Cirafici dott. Giuseppe	»	72,95	»
16.	Ciocia dott. Emanuele	»	72,64	»
17.	Ferrari dott. Gino	»	72,51	»
18.	Norcia dott. Federico	»	71,68	»
19.	Fiorentin dott. Aldo	»	71,22	»
20.	Baldassarre Luigi, ex combattente (nato il 17 aprile 1897)	»	70,57	»
21.	Dal Bosco Francesco, ex combattente (nato il 6 ottobre 1898)	»	70,57	»
22.	Balducci Ottavio	»	70 —	»
23.	Chialda dott. Albino	»	69,87	»
24.	Girolani dott. Alfonso	»	69,26	»
25.	Calabro Vincenzo	»	68 —	»
26.	Chiarello Salvatore	»	67,50	»
27.	Novaga Arvedo	»	66,16	»
28.	Troccoli Bernardino	»	63 —	»
29.	Montesano Vincenzo	»	61 —	»
30.	Pignataro Rocco	»	54,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(3859)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo delle navi mercantili nella sessione ordinaria 1955.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 126, che stabilisce le norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, contenente il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Visto il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1954;

Considerato che col primo aprile è stata aperta la sessione ordinaria di esami del 1955 per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione di esami secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;

Vista la designazione del rappresentante fatta dal Ministero della difesa-Marina con foglio n. 31636 del 27 maggio 1955, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 126;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo delle navi mercantili, nella sessione ordinaria 1955 è costituita come segue:

Presidente:

Bigi dott. ing. Augusto, ispettore superiore tecnico, Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Membri:

Petti dott. ing. Angelo, ispettore tecnico, Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Mariani ten. Carlo, del Ministero della difesa-Marina.

Membro supplente:

Cardea Mario, ragioniere aggiunto, Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Funge da segretario della Commissione il rag. Mario Russo (grado 10°, gruppo *B*) del Servizio XI radio.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dei membri aggregati per la geografia e le lingue estere da designare da parte del Provveditorato agli studi di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1955
Registro n. 23 *Uff. risc. poste, foglio n.* 272. — FAGGIANI

(3875)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.